

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 61 Del 19/12/2025**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016, ALLA DATA DEL 31.12.2024 E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022**

L'anno duemilaventicinque e questo giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 15.00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

<b>Marconi Irene</b>	<b>P</b>	<b>Vanni Francesca</b>	<b>A</b>
<b>Balestri Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>Gabrielli Cosimo Goiaro</b>	<b>A</b>
<b>Terrosi Ivan</b>	<b>P - DA REMOTO</b>	<b>Mazzocco Paolo</b>	<b>P - DA REMOTO</b>
<b>Montemaggi Sara</b>	<b>P</b>	<b>Giuliani Alessandro</b>	<b>A</b>
<b>Gucci Maria Angela</b>	<b>P</b>	<b>Poli Sandro</b>	<b>P</b>
<b>Fazzini Giuliana</b>	<b>P</b>	<b>Brogi Daniele</b>	<b>P - DA REMOTO</b>
<b>Cecconi Simone</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13	Presenti n. 10
In carica n. 13	Assenti n. 3
	Assenti Giustificati n. 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune GIOFFRE' GIANLUCA

Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. Marconi Irene nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e apre la seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione n. 66 relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Massa Marittima, ricordando che l'Ente detiene partecipazioni in diverse società. Precisa che la società più rilevante per il Comune è la Massa Marittima Multiservizi, di cui il Comune detiene il 100% delle quote. Indica inoltre le ulteriori partecipazioni: Acquedotto del Fiora, EPG, Edilizia Provinciale Grossetana, Nextring e Far Maremma.

Il Sindaco richiama poi un passaggio specifico della deliberazione relativo alla società RAMA S.p.A., tema già emerso anche in sede di Conferenza dei Capigruppo: pur essendo il Comune titolare di quote in tale società, l'Amministrazione propone, allo stato, di sospendere l'indirizzo di dismissione della partecipazione, in considerazione del fatto che l'attività della società risulta ripresa; pertanto viene sospesa la dismissione delle relative quote.

Il Sindaco aggiunge, infine, che alcune società risultano non operative in quanto in liquidazione, citando a titolo esemplificativo COSEA S.r.l. e AMATUR S.r.l.

Chiede quindi se vi siano interventi. Non risultando richieste di parola, pone la proposta in votazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- in attuazione della delega legislativa di cui alla legge 124/2015 il Governo ha approvato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive correzioni effettuate con decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, di seguito "D.LGS. n. 175/2016" o "T.U.S.P.";

- l'art. 24 del D.LGS. n. 175/2016, come corretto con successivo D.LGS n. 100 del 16 giugno 2017, ha disposto che gli enti locali debbono procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni al 23 settembre 2016;

- con delibera di consiglio Comunale n.78 del 19/12/2024 Revisione periodica società partecipate veniva testualmente disposto:

"4)DI DARE ATTO che l'assetto complessivo delle società partecipate per le quali è stato deliberato il mantenimento con il presente atto conferma il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Acquedotto del Fiora S.p.A.;

Massa Marittima Multiservizi Srl

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.;

NetSpring S.r.l.;

Far Maremma S.c.r.l.;

5) DI DARE ATTO che con la presente delibera viene dato mandato al Responsabile del Settore 2 ed agli uffici di:

- Approfondire la posizione della società RAMA S.P.A. tenendo in considerazione quanto esposto dalla stessa tramite il nuovo Piano Strategico 2022/2026 (con il quale prevede lo sviluppo di due rami, uno relativo all'infrastruttura ed uno relativo al digitale) unitamente alla ricapitalizzazione gratuita che ha portato un incremento di capitale sociale da 1.653.694,00€ ad 4.002.592,88 €,

mediante un aumento del valore nominale unitario delle azioni da € 1,00 € 2,42;

- Continuare a sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ed i correlati effetti, in attesa delle verifiche di cui al punto precedente, anche tenendo in considerazione che i tentativi esperiti di cessione delle quote risultano comunque non andati a buon fine;

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce provvedimento di razionalizzazione periodica al 31/12/2023 delle società partecipate e aggiornamento del Piano di Razionalizzazione di cui al comma 611 della L. 190/2014;"

ATTESO CHE alla data del 31/12/2018 è stata esperita la procedura per l'alienazione delle azioni relative della quota dello 0,0362% della società RAMA Spa per un valore di € 598,73 ed in particolare:

Con determina n. 719 del 29.11.2018 è stato approvato il bando di gara per la vendita della partecipazione azionaria detenuta del comune di Massa Marittima nella Società R.A.M.A. S.P.A. con scadenza 18.12.2018;

Alla scadenza sopra indicata non è pervenuta nessuna offerta e pertanto il bando è andato deserto;

Con nota prot. n. 21587 del 31.12.2018 è stata manifestata la formale volontà di recedere dalla Soc. RAMA SPA, ai sensi dell'art. 2473 c.c., con contestuale richiesta di rimborso delle quote di partecipazione sollecitata con nota del 23.03.2023 prot. n. 5142;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2022, R.A.M.A S.p.a. tramite nota PEC protocollo n. 5419 del 28/03/2023 ha ribadito di essere proprietaria, nonché gestore, delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi TPL, riconosciuti e vincolati come tali dalla Regione e di star ultimando le procedure di vendita di suddetti beni al nuovo gestore della concessione dei servizi di TPL, Autolinee Toscane S.p.a., subentrato in tutto il territorio regionale dalla data del 1/11/2021. A seguito di tali cessioni, R.A.M.A S.p.a. ha intrapreso un percorso per provvedere al ristoro integrale del debito bancario mediante attuazione di un piano di ristrutturazione del debito ed una corretta valutazione del patrimonio a tutela di tutti i Soci;

PRESO ATTO che altresì nell'anno 2021, l'assemblea dei soci di R.A.M.A S.p.a. ha deliberato una l'aumento gratuito del capitale sociale, mediante un incremento del valore nominale unitario delle azioni da 1,00 € a 2,42 €, passando da un capitale di 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €;

DATO INOLTRE ATTO che R.A.M.A S.p.a., con la nota PEC sopra richiamata, afferma che le sue finalità istituzionali rientrerebbero nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art 4 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016. A tal riguardo cita la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. RG. 2196/2021 depositata lo scorso 11/10/2022), la quale sembra aver respinto la richiesta di recesso e di liquidazione della partecipazione in denaro ai sensi dell'art. 1, co.569 della L. 147/2013 formulata dalla Provincia di Arezzo nei confronti della società L.F.I. S.p.a., socia di Tiemme al pari di R.A.M.A S.p.a. ed in condizioni del tutto analoghe, in base al presupposto della Corte dei Conti nella relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti Territoriali con la quale ha affermato che la partecipazione dell'Ente può essere sia diretta che indiretta e che sono da ritenere legittime le società che gestiscono servizi di interesse generale e che svolgono un'attività di impresa anche indirettamente;

PRESO ALTRESÌ ATTO che Rama, ha elaborato un documento che delinea la Vision e la Missione 2022-2026 e reso noto il nuovo Piano Strategico, con il quale prevede lo sviluppo di 2 rami: quello relativo all'infrastruttura e quello relativo al settore digitale;

PRESO ATTO che nel bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31/12/2024 di detta società e nella relativa nota integrativa, ha confermato il trend positivo avuto anche nell'esercizio precedente e

che, pertanto, alla data attuale si rende necessario proseguire ulteriori e più articolati valutazione ed approfondimenti sulla posizione della società R.A.M.A S.p.a. per tutte le motivazioni sopra esposte nonché sulle prospettive di sviluppo della Società, legate alla Vision e Missione 2022 – 2026 della società stessa;

ATTESO che, l'Ente ha provveduto a verificare il permanere della situazione oggettiva, soggettiva ed economico patrimoniale della Società R.A.M.A S.p.a., come sopra espresso, anche in sede di G.A.P., di Bilancio consolidato 2024, di Rendiconto 2024 e parificazione debiti crediti approvate, coglie l'occasione di analizzare la situazione complessiva dell'assetto delle partecipazioni societarie;

RITENUTO quindi necessario stabilire che, per tutte le motivazioni esposte, anche al fine di definire in modo compiuto sia il valore effettivo della partecipazione che le future possibili implicazioni del nuovo Piano Industriale, in corso di perfezionamento da parte della Società, l'Ente intende continuare a sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito le proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 ed i relativi effetti (i cui tentativi di cessione esperiti non risultano comunque andati a buon fine);

RILEVATO altresì che sia la società COSECA s.r.l. che la società AMATUR s.r.l. risultano essere sempre in liquidazione e che pertanto questo ente rimane in attesa degli esiti di tali procedure;

ATTESO che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche procedono ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette nonché piani di razionalizzazione, con allegata relazione tecnica, ove le amministrazioni pubbliche rilevino le fattispecie elencate nei punti da a) a g) del comma 2;

VISTO l'allegato alla presente, "Provvedimento di Razionalizzazione" al 31/12/2024, redatto sulla scorta del modello presente sul sito del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P, le Amministrazioni pubbliche:

- non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;
- fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che il Comune di Massa Marittima alla data del 31/12/2024 deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

2024	denominazione sociale	CAPITALE SOCIALE	quota capitale sociale	% partecipazione
1	NET SPRING S.R.L.	€ 110.400,00	€ 1.104,00	1,0000%
2	AMATUR SRL in liquidazione	€ 13.628,88	€ 4.123,76	30,2575%
3	RAMA SPA	€ 4.002.592,88	€ 1.448,94	0,0362%
4	FAR MAREMMA SOC. CONSORTILE A R.L.	€ 35.520,00	€ 1.921,63	5,4100%
5	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	€ 1.730.520,00	€ 22.323,71	1,2900%
6	EDILIZIA PROV.LE GROSSETANA SPA	€ 4.000.000,00	€ 119.200,00	2,9800%
7	COSECA SRL in liquidazione	€ 719.806,00	€ 76.813,00	10,6700%

8	MASSA MARITTIMA MULTISERVIZI SRL	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0000%
---	----------------------------------	-------------	-------------	-----------

RILEVATO che il Consiglio, a seguito della revisione e delle facoltà riconosciute dal T.U.S.P. in ordine ai presupposti di cui agli artt. 4 e 20, deve esperire opportune valutazioni, tenendo conto anche delle informazioni fornite con la ricordata relazione tecnica, circa la convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni organizzative possibili;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

l'art. 42 del T.u.e.l che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

l'articolo 13 del T.u.e.l. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

l'articolo 112 del T.u.e.l., che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

l'allegato 14 del DLgs 118/2011;

il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente e la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale;

PRESO ATTO che alla data del 31/12/2024 il quadro delle partecipazioni societarie e delle procedure conseguenti era il seguente:

2024	denominazione sociale	AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	MOTIVAZIONI della convenienza a partecipare/dismettere
1	NET SPRING S.R.L.	MANTENIMENTO	Società utile al perseguimento delle finalità istituzionali. Il comune non sostiene costi ed ha tutto l'interesse a conservare la partecipazione nella società per partecipare alla gestione della rete telematica provinciale a larga banda di cui usufruisce e per la gestione della propria rete di collegamento con i Comuni membri e le scuole. Il costo di gestione delle reti, gestito tramite Unione, è risultato conveniente rispetto a soluzioni di mercato.
2	AMATUR SRL in liquidazione	LIQUIDAZIONE	Società non operativa, la liquidazione comporta la perdita della quota di capitale investito ma evita il ripiano delle perdite societarie.
3	RAMA SPA	SOSPENSIONE DISMISSIONE	In attesa di verifiche rispetto al piano strategico 2022/2026
4	FAR MAREMMA SOC. CONSORTILE A R.L.	MANTENIMENTO	Società utile al perseguimento delle finalità istituzionali di sviluppo socio - economico del territorio montano con modesti costi di Euro 3.200 annui. La partecipazione consente di partecipare alla definizione della strategia locale per la utilizzazione dei finanziamenti comunitari del piano di sviluppo rurale della Toscana.
5	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	MANTENIMENTO	Società che gestisce il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 inteso, ai sensi dell'art.4, comma 1 lettera f della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La società svolge un'attività ricompresa nell'art.4 , comma 2, del TUSP.

6	EDILIZIA PROV.LE GROSSETANA SPA	MANTENIMENTO	Società che gestisce il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per conto del LODE. La società svolge una attività ricompresa nell'art.4, comma 2, del TUSP.
7	COSECA SRL in liquidazione	LIQUIDAZIONE	Società non operativa, la liquidazione comporta la perdita della quota di capitale investito ma evita il ripiano delle perdite societarie.
8	MASSA MARITTIMA MULTISERVIZI SRL	MANTENIMENTO	Società in house providing utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

**RILEVATO CHE:**

l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione:

rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO altresì che:

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

PRESO ATTO, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante "Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere del Revisore espresso ed allegato al presente atto;

Acquisiti ed inseriti nell'atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 ;

Con voti favorevoli 8, Contrari 0 , Astenuti n. 2 ( Brogi e Mazzocco) espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti;

**DELIBERA**

1)DI APPROVARE tutta la narrativa i richiami le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI APPROVARE la revisione delle partecipazioni possedute dal Comune di Massa Marittima alla data del 31/12/2024;

3) DI APPROVARE l'allegato alla presente, "Scheda razionalizzazione partecipate" al 31/12/2024, redatto sulla scorta del modello presente sul sito del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

4) DI DARE ATTO che l'assetto complessivo delle società partecipate per le quali è stato deliberato il mantenimento con il presente atto conferma il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Acquedotto del Fiora S.p.A.;  
Massa Marittima Multiservizi Srl  
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.;  
NetSpring S.r.l.;  
Far Maremma S.c.r.l.;

5) DI DARE ATTO che con la presente delibera viene dato mandato al Responsabile del Settore 2 ed agli uffici di:

- Approfondire la posizione della società RAMA S.P.A. tenendo in considerazione quanto esposto dalla stessa tramite il nuovo Piano Strategico 2022/2026 (con il quale prevede lo sviluppo di due rami, uno relativo all'infrastruttura ed uno relativo al digitale) unitamente alla ricapitalizzazione gratuita che ha portato un incremento di capitale sociale da 1.653.694,00€ ad 4.002.592,88 €, mediante un aumento del valore nominale unitario delle azioni da € 1,00 € 2,42;
- continuare a sospendere temporaneamente l'indirizzo di dismissione della partecipata, definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ed i correlati effetti, in attesa delle verifiche di cui al punto precedente, anche tenendo in considerazione che i tentativi esperiti di cessione delle quote risultano comunque non andati a buon fine la Vision e Mission della società stessa riguarda un arco temporale 2022-2026;

6) DI DARE ATTO che sia la società COSECA s.r.l. che la società AMATUR s.r.l. risultano essere sempre in liquidazione e che pertanto questo ente rimane in attesa degli esiti di tali procedure;

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce provvedimento di razionalizzazione periodica al 31/12/2025 delle società partecipate e aggiornamento del Piano di Razionalizzazione di cui al comma 611 della L. 190/2014;

8) DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

9) DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

10) DI PRECISARE che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

11) DI DARE ATTO che gli Uffici del Comune di Massa Marittima procederanno:

- a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Massa Marittima;
- a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione

Trasparente";

- a inviare la stessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura del MEF di cui all'art. 15 del DLgs 175/16;
- di trasmettere all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

12) Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con separata votazione resa nelle forme di legge e così espressa : Favorevoli 8, contrari 0 e astenuti 2 ( Brogi e Mazzocco)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 66**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016, ALLA DATA DEL 31.12.2024 E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. ssa Francesca Mucci

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. ssa Francesca Mucci

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
MARCONI IRENE

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIOFFRE' GIANLUCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Massa Marittima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gioffre' Gianluca in data 05/01/2026  
irene marconi in data 08/01/2026



# COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

## DELIBERA N. 61 del 19/12/2025

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016, ALLA DATA DEL 31.12.2024 E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 08/01/2026 al 23/01/2026 ed è divenuta esecutiva il 19/12/2025.

Il Segretario Generale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Massa Marittima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gioffre' Gianluca in data 26/01/2026